



UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI – UILCA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UILCA

Modificato dall'Esecutivo Nazionale del 23 e 24 gennaio 2019

Approvato all'unanimità

ROMA, 24 gennaio 2019

INDICE

- TITOLO I - ELETTIVITA' DELLE CARICHE**
 - TITOLO II - LE RSA, I COORDINAMENTI RSA REGIONALI, NAZIONALI E DI GRUPPO**
 - TITOLO III - STRUTTURE TERRITORIALI**
 - TITOLO IV - STRUTTURE REGIONALI**
 - TITOLO V - COMPOSIZIONE ORGANISMI NAZIONALI**
 - TITOLO VI - CONTRIBUZIONE**
 - TITOLO VII - RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**
 - TITOLO VIII - INCOMPATIBILITA'**
 - TITOLO IX - REGOLAMENTO FINANZIARIO SEGRETERIE REGIONALI E GRUPPI**
 - TITOLO X - NORME TRANSITORIE**
 - TITOLO XI - LAVORATORI ESODATI**
-

TITOLO I

ELETTIVITA' DELLE CARICHE

Art. 1.1 - Elezioni di primo e secondo grado

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e non può essere espresso per interposta persona.

Nelle elezioni di secondo grado il voto si esprime attraverso un delegato già eletto.

Art. 1.2 – Composizione/formazione degli organismi

Nella composizione della Segreteria, nelle realtà con una base associativa che conti una percentuale di iscritte pari o superiore al 30% del totale degli iscritti, dovrà essere prevista almeno una presenza femminile.

Art. 1.3 – Revisori dei Conti nelle Strutture

Nelle Strutture Territoriali e nei Coordinamenti ove non sono previsti i supplenti dei Revisori dei Conti, in caso di dimissioni dopo il Congresso o l'Assemblea, i reintegri saranno votati dai Consigli Territoriali e dai Consigli di Coordinamento.

TITOLO II

LE RSA, I COORDINAMENTI RSA REGIONALI, NAZIONALI E DI GRUPPO

Art. 2.1 - Le RSA, Strutture Uilca

Le elezioni delle RSA sono di primo grado. Hanno diritto di voto tutti gli iscritti in regola con la tessera Uilca e con il pagamento dei contributi.

La Uilca promuove la partecipazione alle fasi assembleari, costitutive e congressuali, senza diritto di voto, di tutti i lavoratori delle unità produttive interessate.

Le RSA sono strutture della UILCA e si possono organizzare nei seguenti casi:

- In RSA unica in caso di una realtà aziendale;
- In Coordinamento Regionale RSA, per le aziende a carattere regionale, quando ci sono almeno due RSA situate in Territori diversi della stessa Regione;
- In Coordinamento Nazionale RSA, per le aziende a carattere nazionale, quando esistono almeno due RSA situate in Regioni diverse;
- Coordinamento di Gruppo quando esistono RSA in diverse aziende facenti parte di un unico Gruppo.

Art. 2.2 - Composizione Organismi dei Coordinamenti Rsa Regionali, Nazionali e di Gruppo

A) Coordinamenti Aziendali Regionali

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 15 componenti

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti

B) Coordinamenti Aziendali Nazionali

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 17 componenti fino a 500 iscritti;
- un massimo di 27 componenti da 501 a 1000 iscritti;
- un massimo di 37 componenti da 1001 a 3000 iscritti;
- un massimo di 43 componenti oltre i 3000 iscritti.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti fino a 300 iscritti;
- un massimo di 4 componenti da 301 a 600 iscritti;
- un massimo di 6 componenti da 601 a 1.000 iscritti;
- un massimo di 7 componenti da 1.001 a 3000 iscritti;
- un massimo di 9 componenti oltre i 3001 iscritti;

C) Coordinamenti di Gruppo:

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 21 componenti fino a 1000 iscritti;
- un massimo di 29 componenti da 1001 a 2000 iscritti;
- un massimo di 37 componenti da 2001 a 3000 iscritti;
- un massimo di 41 componenti da 3001 a 4000 iscritti;
- un massimo di 43 componenti da 4001 a 5000 iscritti;
- un massimo di 47 componenti oltre i 5000 iscritti.

Nella composizione numerica dei Consigli di Gruppo si dovrà tener conto del peso organizzativo dei Territori e delle singole Aziende.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 5 componenti fino a 1000 iscritti;
- un massimo di 7 componenti da 1001 a 2000 iscritti;
- un massimo di 9 componenti da 2001 a 3000 iscritti;
- un massimo di 11 componenti da 3001 a 5000 iscritti;
- un massimo di 13 componenti oltre i 5001 iscritti.



Art. 2.2.a - Elezione del Segretario Responsabile del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo

Il Segretario Responsabile sarà indicato dalla Segreteria Nazionale dopo specifiche consultazioni.

Art. 2.2.b - Elezione del Segretario Responsabile Aggiunto di Gruppo

Nei Gruppi bancari con oltre 3.000 iscritti e nei Gruppi assicurativi ed esattoriali con oltre 400 iscritti è facoltà, da parte del Consiglio, eleggere il Segretario Responsabile Aggiunto di Gruppo, concordandolo con la Segreteria Nazionale.

Art. 2.2.c - Elezione della Segreteria del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo

Il Segretario Responsabile propone al Consiglio la Segreteria del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo, previa condivisione con la Segreteria Nazionale, che dovrà tenere anche conto della rappresentanza organizzativa nei Territori e nelle Aziende.

Art. 2.2.d - Elezione del Tesoriere del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo

Il Segretario Responsabile propone al Consiglio la figura del Tesoriere del Coordinamento Nazionale e/o di Gruppo.

Art. 2.2.e - Elezione dell'Esecutivo nei Gruppi e nei Coordinamenti Aziendali Nazionali

La Segreteria di Gruppo o di Coordinamento Aziendale Nazionale, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà avvalersi anche di componenti dell'Esecutivo che sarà all'uopo costituito.

L'Esecutivo di Gruppo sarà obbligatoriamente costituito nei Gruppi oltre i 3.000 iscritti nel Settore del Credito e oltre 400 nel Settore Assicurativo ed Esattoriale.

Art. 2.3 - Coordinamenti Aziendali Regionali, Nazionali e Coordinamenti di Gruppo: Norme Generali

In caso di presenza significativa all'interno del Gruppo di assicurativi, tali numeri verranno integrati nelle Segreterie di uno o due posti, e nei Consigli di un numero proporzionale alla rappresentanza numerica dei settori stessi in misura massima del 20%.



Le Segreterie di Coordinamento Aziendale Regionali, Nazionali e di Gruppo sono composte da dirigenti delle RSA, con diritto a permessi, salvo eventuali casi specificatamente autorizzati dalla Segreteria Nazionale.

I Consigli si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria o quando ne faccia richiesta almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Delle convocazioni dei Consigli dovrà essere informata la Segreteria dell'istanza sindacale competente (Regionale o Nazionale).

Tra i componenti della Segreteria di Coordinamento di Gruppo dovrà essere individuato un Segretario che avrà il compito di coordinare le attività di Proselitismo.

I rappresentanti della UILCA eletti negli Enti Bilaterali e Previdenziali e nei CRAL presenti nelle Aziende del Gruppo, partecipano, quali membri di diritto, alle riunioni degli Organismi Esecutivi di pertinenza, senza diritto di voto.

Art. 2.4 - Rappresentanza dei Settori negli Organismi di Coordinamento

Ogni Settore (Credito, Esattorie e Assicurazioni) dovrà essere rappresentato negli organismi di voto se è costituita almeno una RSA.

Art. 2.5 - Collegio dei Revisore dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi sia nei Coordinamenti che nei Gruppi.

Nei piccoli Coordinamenti i Revisori dei Conti potranno essere gli stessi eletti nel Gruppo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Alla convocazione dovrà partecipare il Tesoriere.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a redigere apposito verbale delle riunioni e a comunicarlo entro 5 giorni alla Segreteria.

Art. 2.6 - Gestione Risorse Finanziarie

Le necessità finanziarie delle RSA locali sono sostenute dal corrispondente Sindacato Territoriale che, allo scopo, indicherà appositi capitoli di spesa nel proprio bilancio annuale.

I contributi finanziari per i Coordinamenti Regionali, Nazionali, di Gruppo saranno forniti dal Nazionale.



Art. 2.7 - Partecipazione a Organi di Coordinamento (solo per settore Credito)

I Sindacati Territoriali di competenza rimborsano le spese di viaggio per la partecipazione dei Segretari RSA, con diritto a permesso, a due riunioni annuali dell'Organo di Coordinamento.

Art. 2.8 - Tesoriere nei piccoli Coordinamenti Aziendali Nazionali

Il Tesoriere eletto nel Gruppo, potrà svolgere questa funzione anche nei piccoli Coordinamenti Aziendali Nazionali.

TITOLO III

STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 3.0 – Struttura Territoriale

La Struttura Territoriale:

- attua le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
- realizza le politiche per il proselitismo;
- persegue l'attuazione dell'erogazione dei servizi.

Art. 3.1 - Composizione Organismi delle Strutture Territoriali

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 15 componenti fino a 500 iscritti;
- un massimo di 21 componenti da 501 a 1500 iscritti;
- un massimo di 27 componenti oltre i 1500 iscritti.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti fino a 500 iscritti;
- un massimo di 5 componenti oltre i 501

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, può avvalersi anche di componenti del Consiglio e dell'Esecutivo che verrà all'uopo costituito nelle Strutture più grandi.

I Consigli si riuniscono di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

I numeri massimi delle Strutture Territoriali sono calcolati sul numero totale degli iscritti nei tre Settori.

Art. 3.2 - Rappresentanza dei Settori negli Organismi delle Strutture Territoriali

Ogni Settore (Credito, Esattorie e Assicurazioni) dovrà essere rappresentato negli organismi di voto se è costituita almeno una RSA.



Art. 3.3 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriali

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Alla riunione dovrà partecipare il Tesoriere che è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a redigere apposito verbale delle riunioni e a comunicarlo entro 5 giorni alla Segreteria.

Art. 3.4 - Peculiarità dei Territori con meno di 200 iscritti

In questi Territori il Tesoriere e i Revisori dei Conti potranno essere gli stessi eletti nelle Strutture Regionali a cui appartiene il Territoriale.

TITOLO IV

STRUTTURE REGIONALI

Art. 4.0 - Strutture Regionali

La Struttura Regionale è il livello di governo della presenza Uilca sul Territorio e pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico, organizzativo e di gestione dei servizi.

La Struttura Regionale realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le Strutture della Regione.

Art. 4.1 - Composizione Organismi delle Strutture Regionali

I Consigli saranno composti da:

- un massimo di 17 componenti fino a 500 iscritti;
- un massimo di 27 componenti da 501 a 2500 iscritti;
- un massimo di 37 componenti oltre i 2500 iscritti.

Le Segreterie saranno composte da:

- un massimo di 3 componenti fino a 500 iscritti;
- un massimo di 5 componenti da 501 a 2500 iscritti;
- un massimo di 7 componenti oltre i 2500 iscritti.

In caso di accorpamento fra il Sindacato Regionale e quello del Capoluogo di Regione, il numero dei componenti del Consiglio e il numero dei componenti della Segreteria potrà essere ampliato del:

- 10% fino a 500 iscritti
- 20% da 501 a 2500 iscritti
- 30% oltre i 2500 iscritti dei numeri massimi sopraindicati per consentire una piena rappresentatività delle realtà territoriali.

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, può avvalersi anche di membri del Consiglio e dell'Esecutivo che verrà all'uopo costituito nelle Strutture più grandi.



I Consigli si riuniscono di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno il 50% più uno dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato dal Segretario Generale Regionale.

I numeri massimi delle Strutture Regionali sono calcolati sul numero totale degli iscritti nei tre settori. Le nomine dovranno essere condivise dai e fra i settori.

Art. 4.2 - Rappresentanza dei Settori negli Organismi delle Strutture Regionali

Ogni settore (Credito, Esattorie e Assicurazioni) dovrà essere rappresentato in uno degli Organismi.

Art. 4.3. Segnalazioni candidature (solo per fase congressuale)

Nel corso della prima riunione del Consiglio Regionale, il Segretario Generale indicherà i candidati ad entrare nel Consiglio Nazionale di categoria.

Art. 4.4 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: tre componenti effettivi nelle strutture fino a 1.000 iscritti e tre componenti effettivi e due supplenti nelle strutture con più di 1.000 iscritti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Alla riunione dovrà partecipare il Tesoriere che è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a redigere apposito verbale delle riunioni e a comunicarlo entro 5 giorni alla Segreteria.

Art. 4.5 - Collegio dei Probiviri Regionali

Il Collegio dei Probiviri sarà composto da: tre membri effettivi nelle strutture fino a 1.000 iscritti e tre componenti effettivi e due supplenti nelle strutture con più di 1.000 iscritti.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 4.5.1 - Modalità di funzionamento

In presenza di un ricorso, il Presidente convoca il Collegio dei Probiviri. La convocazione contenente data, località della riunione e Ordine del Giorno dei lavori, avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso, al quale trasmette gli atti pervenuti, fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Art. 4.5.2 - Esame del Ricorso

Il Presidente fissa la riunione per la discussione del ricorso entro i 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne dà comunicazione nei 5 giorni successivi, a mezzo raccomandata A.R., all'iscritto ed alla struttura UILCA che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e, per gli stessi fatti, non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, presso la stessa struttura.

Art. 4.5.3 - Difetto di Giurisdizione

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non sia competente a decidere per difetto di giurisdizione, il ricorso viene trasmesso automaticamente al Collegio competente dandone comunicazione, per conoscenza, al ricorrente. In questa ipotesi il termine per l'assunzione della decisione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del nuovo Collegio dei Probiviri.

Art. 4.5.4 - Discussione del Ricorso

È facoltà del Collegio convocare, in ogni caso, tutte le parti che ritenga necessario sentire, anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

Art. 4.5.5 - Termini per la Decisione

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale, il Collegio viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 4.5.6 - Esito del Ricorso

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 giorni successivi alla data di decisione, a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare, alla Segreteria Nazionale della UILCA ed alla Confederazione.

Il giudizio favorevole al ricorso comporta la decadenza automatica del provvedimento. Per gli stessi fatti non può essere iniziato procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Il giudizio sfavorevole al ricorso comporta la convalida del provvedimento.

Art.4.6 - Capoluogo di Regione accorpato

La città Capoluogo di Regione sarà accorpata obbligatoriamente al Regionale. È prevista una deroga, per conclamate motivazioni organizzative, solo se questa verrà approvata all'Esecutivo Nazionale.

Art. 4.7 - Addetto al Proselitismo

Viene prevista la figura dell'addetto al Proselitismo a livello Regionale.

Art. 4.8 - Strutture Territoriali sotto i 120 iscritti

La Segreteria Regionale, accertata la difficoltà di funzionamento politico e amministrativo nelle Strutture Territoriali sotto i 120 iscritti, potrà, di concerto con l'organo di voto della struttura stessa e con la Segreteria Nazionale, assorbirne le funzioni.

TITOLO V

COMPOSIZIONE ORGANISMI NAZIONALI

Art. 5.1 - Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi

La Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi è composta da massimo 100 componenti di cui:

- massimo 77 componenti per il Settore Credito;
- massimo 13 componenti per il Settore Assicurativo;
- massimo 10 componenti per il Settore Esattoriale.

Art. 5.2 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- massimo 95 componenti per il Settore Credito;
- massimo 33 componenti per il Settore Assicurativo;
- massimo 23 componenti per il Settore Esattoriale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, se non ricompresi nelle designazioni precedenti, il Segretario Responsabile del Coordinamento Banca d'Italia, il Coordinatore delle Authority, i Responsabili delle Associazioni con oltre 100 iscritti che aderiscono alla Uilca, e i Responsabili del Centro Studi, Internazionale, Proselitismo e della Formazione.

Hanno diritto di voto anche il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono invitati permanenti:

I responsabili delle Associazioni sotto i 100 iscritti

Le spese per la partecipazione al Consiglio Nazionale sono a carico delle strutture di appartenenza ad esclusione dei componenti dell'Esecutivo Nazionale, salvo quanto convenuto nei singoli Settori fino al completamento dell'integrazione economica.



Art. 5.3 - Esecutivo Nazionale

L' Esecutivo Nazionale è composto da:

- massimo 48 componenti per il settore Credito;
- massimo 15 componenti per il settore Assicurativo;
- massimo 11 componenti per il settore Esattoriale.

Fa parte dell'Esecutivo Nazionale, con diritto di voto, un rappresentante delle Associazioni che aderiscono alla Uilca.

Qualora non eletti, fanno parte dell'Esecutivo Nazionale, senza diritto di voto, il Segretario Generale del Molise, i Segretari Responsabili di Bolzano e Trento, i Responsabili del Centro Studi e Proselitismo e un rappresentante dei distaccati Uilca presso Uil.

Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5.4 – Commissione Contrattuale Nazionale

Fermo restando l'autonomia contrattuale dei Settori, nei limiti stabiliti dallo Statuto, per la contrattazione nazionale e decentrata, al fine di uniformare la politica contrattuale della Uilca, è costituita la Commissione Contrattuale Nazionale Uilca. La composizione e i compiti saranno stabiliti da un apposito regolamento che verrà approvato dall'Esecutivo Nazionale.

- Regolamento -

La Commissione Contrattuale Nazionale è composta dalla Segreteria Nazionale e dai Responsabili dei principali Gruppi bancari, assicurativi e della riscossione, come da elenco.

La Commissione è presieduta dal Segretario Generale e coordinata dal Responsabile delle Politiche Contrattuali.

La Commissione ha compiti meramente esecutivi e preparatori, sia nelle fasi contrattuali che nei momenti di discussione, sulle tematiche contrattuali comuni. Ha il compito di proporre soluzioni e proposte contrattuali che saranno discusse nell'Esecutivo Nazionale.

I componenti della Commissione potranno partecipare, secondo modalità che verranno concordate volta per volta, anche alle fasi di discussione e trattativa con le controparti.

Come stabilito dal presente Regolamento Attuativo, le presenze alle riunioni dei soli Settori potranno essere allargate ad altri rappresentanti sindacali.



CRD BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CRD BANCO BPM
CRD GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI
CRD GRUPPO BCC
CRD GRUPPO BPER BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
CRD GRUPPO CARIGE
CRD GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
CRD GRUPPO CREVAL CREDITO VALTELLINESE
CRD GRUPPO DEUTSCHE
CRD GRUPPO INTESA SANPAOLO
CRD GRUPPO MPS MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CRD GRUPPO UBI
CRD GRUPPO UNICREDIT
CRD UNIPOL BANCA
GENERALI
UNIPOLSAI
ALLIANZ
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE



TITOLO VI

CONTRIBUZIONE

Art. 6.1 - Quota Associativa

La quota associativa, fissata dall'Esecutivo Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, dovrà tenere conto delle norme anti dumping concordate con le altre Associazioni Sindacali.

Art. 6.2 – Contribuzione

In attesa dell'omogeneizzazione della contribuzione, verso le Strutture, fra i diversi Settori, vengono mantenute le attuali modalità di quote percentuali.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 7.1 - Il Tesoriere

Il ruolo del Tesoriere viene confermato per tutte le Strutture della UILCA. Il ruolo del Tesoriere è incompatibile, nelle strutture in cui svolge il ruolo, con il ruolo di Segretario (Territoriale, Regionale, Coordinamento o Gruppo), ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi in cui svolge il ruolo.

Art. 7.2 - Operazioni di Traenza sui Conti Correnti

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali o comunque aperti alle Strutture della UILCA, di qualsiasi livello, devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta.

Art. 7.3 - Rendiconti - Preventivi di Spesa

Tutte le Strutture della UILCA sono tenute a sottoporre entro il primo trimestre di ogni anno al competente Organismo di voto per la loro approvazione, i rendiconti annuali consuntivi ed i preventivi di spesa verificati dal proprio Collegio dei Revisori dei Conti, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Segreteria Nazionale.

L'approvazione dei rendiconti annuali consuntivi e preventivi di spesa devono essere approvati dal 50% + 1 dei presenti. Per l'approvazione di spese rilevanti, che impegnino la Struttura per più esercizi economici, devono essere approvate dal 75% + 1 degli aventi diritto al voto.

Art. 7.4 - Depositi dei Rendiconti e dei Preventivi di Spesa

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione (entro il 15 aprile), il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati dagli estratti conto dei conti correnti e/o di deposito comunque accesi o intestati alla Struttura al 31/12 dell'anno precedente nonché dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):

- a) presso la Confederazione Nazionale: dalla Struttura Nazionale UILCA;
- b) presso la Segreteria Nazionale UILCA: dalla Struttura di Coordinamento Aziendale Regionale, Nazionale e di Gruppo, dalle Strutture Regionali, dalle Strutture Territoriali;
- c) presso le Unioni Regionali: dalle Strutture Regionali;
- d) presso la Struttura Regionale UILCA: dalle Strutture Territoriali UILCA (ad esclusione di Bolzano e Trento);
- e) presso le Camere Sindacali Territoriali: dalle Strutture Territoriali UILCA.

Qualora, nei tempi previsti, non venga trasmesso il bilancio consuntivo alla Segreteria Nazionale, quest'ultima sospenderà i contributi alla Struttura inadempiente.

Il Tesoriere della Struttura inadempiente è passibile della sanzione prevista dall'art. 61 punto a) dello Statuto UILCA. Nel caso di comportamento recidivo è applicabile il punto c) del medesimo articolo 61.

Art. 7.5 – Trasparenza Amministrativa

Tutti i conti correnti bancari e postali, anche quelli sui quali non transitano i normali versamenti dei contributi, devono essere segnalati alla Segreteria Nazionale. Tutti i conti correnti dovranno essere intestati a UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni specificando a quale struttura fa riferimento (esempio UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni Segreteria Regionale di ...). Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione della UILCA e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti degli iscritti, degli interlocutori istituzionali e sociali, la Struttura Nazionale e tutte le Strutture della UILCA (Territoriali, Regionali, Coordinamento e Gruppi, devono pubblicare sul proprio sito internet (o in mancanza sul Sito Nazionale), entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto di spesa dell'anno precedente, accompagnato da una breve relazione amministrativa.

TITOLO VIII

INCOMPATIBILITA'

Art. 8.1 – Incompatibilità

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto della Uilca, la carica di Segretario Generale Regionale è incompatibile con la carica di Segretario Responsabile di Gruppo o Segretario Responsabile del Coordinamento di aziende a carattere nazionale e viceversa. Gli stessi possono ricoprire altro ruolo in altre Strutture sole se le stesse o quella di appartenenza sono inferiori a 300 iscritti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, non potranno essere ricoperti più di tre incarichi elettivi (escluso RSA) nell'Organizzazione (compreso la Confederazione) sui due livelli (Territoriali e di Coordinamento).

Nell'ipotesi in cui, in caso di contestuale titolarità delle cariche individuate precedentemente, venga meno la condizione di compatibilità, il Segretario, entro 30 giorni, dovrà indicare per quale o quali di queste cariche intende proseguire le sue funzioni.

In casi eccezionali e su specifica richiesta, la Segreteria Nazionale può accordare deroghe che dovranno essere successivamente deliberate dall'Esecutivo Nazionale.

Norma transitoria

Nei settori Esattorie e Assicurazioni potranno essere indicati numeri diversi da quelli sopra definiti, dopo la fase di assestamento dei Gruppi.

TITOLO IX

REGOLAMENTO FINANZIARIO SEGRETERIE REGIONALI E GRUPPI

Art. 9.1 – Contribuzione alle Strutture Regionali

La contribuzione delle Strutture Territoriali avviene tramite l'invio dei contributi al Regionale. Il Consiglio Regionale, nella prima riunione di ogni anno, stabilirà con apposita delibera quanto segue:

- i criteri di suddivisione dei contributi alle Strutture Territoriali;
- la percentuale e scopi delle cifre trattenute effettuate dal Regionale;

La delibera dovrà essere inviata entro 5 giorni dall'approvazione alla Segreteria Nazionale per un parere vincolante di approvazione.

Art. 9.2 – Contribuzione alle Strutture Aziendali

La contribuzione avviene:

- dal Nazionale al Coordinamento di Gruppo, laddove costituito;
- dal Coordinamento di Gruppo ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali pari o superiori a 200 iscritti;
- dal Nazionale ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali qualora non sia costituito il Coordinamento di Gruppo.

Art. 9.3 - Contribuzione dal Coordinamento di Gruppo ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali

La Segreteria di Coordinamento di Gruppo, sentito l'Esecutivo, fisserà una percentuale:

- a) per il funzionamento dei propri organismi (Segreteria, Consiglio, Esecutivo);
- b) per progetti di proselitismo nelle Aziende del Gruppo e ai Coordinamenti Aziendali Regionali e Nazionali con una consistenza organizzativa pari o superiore a 200 iscritti, proporzionalmente al numero degli iscritti.

Art. 9.4 – Rimborsi

Il Consiglio di Coordinamento di Gruppo, su proposta della Segreteria, delibererà il regolamento dei rimborsi che dovrà essere trasmesso, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

Il numero dei componenti del Consiglio Nazionale, con diritto di voto, può essere integrato qualora si verifichi un aumento consistente di iscritti nell'arco temporale tra un Congresso Nazionale e quello successivo.

Parimenti potrà essere integrato il numero dei componenti l'Esecutivo Nazionale qualora vengano costituiti nuovi Gruppi creditizi, assicurativi e esattoriali.

Ai fini congressuali, la Uilca è organizzata sul territorio in base alle delibere che, con il consenso della Uil, sono assunte dal Consiglio Nazionale.

Le modalità di elezione sono regolate dallo Statuto UIL e dal suo Regolamento di Attuazione.



TITOLO XI

LAVORATORI ESODATI

Art. 11.1 - Coordinamenti Esodati

È costituito il Coordinamento Nazionale Esodati.

Sarà possibile costituire analoghi Coordinamenti sia a livello Regionale che Territoriale.

Art. 11.2 - Partecipazione alla vita sindacale UILCA

I Lavoratori Esodati eleggono, in una apposita Assemblea a livello Territoriale, i propri delegati al Congresso Territoriale.

Nei Congressi Regionali sarà prevista una presenza degli Esodati che faranno parte degli Organismi Regionali extra quota.

Analoga presenza sarà prevista nel Consiglio Nazionale Uilca.

Art.11.3 – Contribuzione

La Segreteria Nazionale riconoscerà alla Segreteria Regionale di appartenenza degli Esodati il 40% della contribuzione sindacale.